

# **COMUNE DI MONDAVIO**

Prov. Pesaro e Urbino

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Approvato con delibera C.C. n. 30 del 29.03.2007

Modificato con delibera di C.C. n. 39 del 16.05.2007

Modificato con delibera di C.C. n. 17 del 07.04.2009

## **ART. 1**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 9 dicembre 2005, n. 30, e delle direttive generali approvate dalla Giunta della Regione Marche con deliberazione n. 864 del 24 luglio 2006.

La regolamentazione si ispira ai principi di cui all'art. 1 della legge e agli indirizzi di cui all'art. 3.2 delle direttive, ispirandosi in particolare ai seguenti principi:

2. Evoluzione ed innovazione della rete dei pubblici esercizi a livello locale;

- a) tutela del consumatore, intesa sia come tutela della sua salute sia come diritto ad un giusto rapporto qualità-prezzo, nonché ad una corretta e tempestiva informazione;
- b) valorizzazione del ruolo svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande nella promozione della qualità sociale della città, del turismo, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali;
- c) armonizzazione ed integrazione del settore dei pubblici esercizi con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- d) salvaguardia e riqualificazione delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale, attraverso la presenza di adeguate attività di somministrazione;
- e) salvaguardia e riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle aree periferiche, rurali e nelle frazioni.

## **ART. 2**

### **TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti previsti dall'Autorizzazione Sanitaria e/o dalla Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione. Gli stessi, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria o alla DIA ai fini della registrazione, possono assumere le seguenti denominazioni e/o definizioni:

- a) *ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) *esercizi con cucina tipica: ristorante, trattoria, osteria* in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) *tavole calde, self service, fast food e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) *pizzerie e simili: esercizi della ristorazione*, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) *bar gastronomici e simili*: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui

- la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) *bar-caffè e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
- g) *bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, crepperia* e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) *wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da tè* e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) *disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali* e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) *discoteche, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari ed impianti sportivi*: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) per "*mensa aziendale*" s'intende una struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro. La mensa aziendale interna può essere convenzionata con altre imprese.
- l) Per "*mensa interaziendale*" s'intende una struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che la qualifichino come attività non aperta al pubblico e deve essere priva di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto ad un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti o bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate.
- m) per "*bar aziendale*" o "*bar interno*" s'intende una struttura interna, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita. All'esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno.
- n) per "*circoli privati*" esercenti la somministrazione s'intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, con circolare n. 559/C19144.12000.A del 30/4/1996 non sono tali gli esercizi che, ancorché asseriti come privati, presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:
- pagamento del biglietto d'ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio senza alcuna formalità particolare di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso, ~ pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinati alla generalità dei cittadini,

- struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale.
- o) per "superficie di somministrazione" s'intende l'area in cui accede il pubblico, attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili.
- p) per "strutture permanenti", termine usato a proposito della somministrazione in aree esterne pubbliche o private, si intendono le strutture che rimangono installate anche nei periodi di non utilizzo. Viceversa, per "strutture temporanee" s'intendono le strutture o gli allestimenti che vengono rimossi nei periodi dell'anno di mancato utilizzo.
- q) per "requisiti igienico-sanitari" occorrenti per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di pubblici esercizi, s'intendono i requisiti dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande stabiliti nella legge e nei provvedimenti dell'ASUR.

2. Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo, in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico, il Comune, mediante apposite ordinanze, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche, come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area; come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi; in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.

### **ART. 3**

## **PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE**

### **3.1 - Localizzazione**

3.1.1 Il Comune di Mondavio, tenuto conto delle direttive impartite dalla Regione Marche e sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale, oltre ad ispirarsi ai principi generali di cui al precedente art. 1, per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande si attiene ai seguenti criteri di programmazione.

3.1.2 I criteri hanno durata tre anni, e sarà possibile adottare varianti nel periodo della loro efficacia, qualora si verificano fatti e/o circostanze nuove e/o impreviste che comportino la necessità di rivedere la programmazione.

3.1.3 Ai fini del rilascio di autorizzazioni alla somministrazione viene osservata la distinzione delle zone territoriali omogenee per cui, nelle singole zone, potranno essere rilasciate le seguenti tipologie:

ZONA A (centro storico): esercizi indicati nell'art. 2, comma 1 lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), n) del presente regolamento

ZONA B (zona residenziale e di completamento): esercizi indicati nell'art. 2 comma 1 lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), n) del presente regolamento

ZONA C (zona di espansione): esercizi indicati nell'art. 2 comma 1 lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), n) del presente regolamento

ZONA D (zona industriale-commerciale): esercizi indicati nell'art. 2 comma 1 lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) del presente regolamento.

ZONA E (zona agricola) : centri rurali di ristoro e degustazione di cui all'art. 21 lettera b) della Legge regionale 3/4/2002, n. 3.

## 3.2 - Vincoli

**3.2.1 I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, nonché igienico-sanitarie, dovranno avere superfici adeguate ed idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.**

**3.2.2 Per l'apertura di nuovi esercizi dovrà essere garantita un'adeguata dotazione di spazi per i parcheggi privati pari ai parametri previsti per le attività commerciali di cui alla L.R. 26/99 e successive modificazioni, e comunque non inferiore a mq. 150 per esercizio.**

**3.2.3 Per le aperture di esercizi in zona A (centro storico) e nella parte storica di San Michele al Fiume individuabile in Vie Mondaviese, dall'incrocio con la S.S. 424 all'incrocio con Via Diaz, e Vie V. Emanuele e XXIV Maggio, dall'incrocio con la S.S. 424 all'incrocio con la traversa che conduce su Via G. Di Vittorio compresa, via Cesanense individuabile dall'incrocio con via Dante Alighieri all'uscita di via P.Nenni sulla S.P.424, è possibile ricavare le aree di parcheggio anche ai margini della zona stessa. Per le richieste in ZONA A e nella parte storica di San Michele al Fiume sopra individuata, qualora non vi sia la disponibilità dell'area privata, è possibile l'utilizzo dei parcheggi pubblici con particolari forme di gestione che possono essere oggetto di apposita convenzione onerosa con il comune da determinare con apposito atto deliberativo da parte della G.M.**

**3.2.4 E' vietata l'apertura di esercizi in prossimità di Ospedali, Case di Cura, Ricoveri per anziani, a distanze inferiori, in linea retta, a ml. 50 nel caso di ostacoli presenti tra l'esercizio e la struttura di ricovero, e ml. 100 nel caso non vi siano ostacoli che si sovrappongono tra l'esercizio e la struttura sanitaria/ricovero, onde evitare che l'emissione di rumori, anche se rientranti nella norma, possa disturbare il riposo delle persone ricoverate.**

## **ART. 4 CIRCOLI PRIVATI**

1. Non sono previste limitazioni o vincoli alla creazione di nuovi circoli privati che intendano svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati e presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, purché rispondenti alla normativa in vigore

## **ART. 5 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. La domanda di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata o spedita a firma della persona fisica legittimata a richiedere l'autorizzazione.

2. La domanda deve indicare quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 30/2005:

- requisiti morali e professionali
- disponibilità dei locali
- eventuale indicazione del preposto
- DIA Sanitaria ai fini della registrazione
- Requisiti d'idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità.

3. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio non in possesso dell'Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine dei sessanta giorni di cui al comma 5 inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, la domanda sarà archiviata. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.

4. Il responsabile del procedimento, all'occorrenza anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90, verifica la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente ed il rispetto delle norme di programmazione.

5. La domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande si intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. Gli estremi delle autorizzazioni e delle dichiarazioni d'inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande sono comunicati al Prefetto e al Questore, all'**Asur 3** e alla Camera di Commercio entro 30 (trenta) giorni dal rilascio.

**ART. 6**  
**ATTIVITA' PREVISTE DALLA D.I.A.**

1 . Sono soggette alla presentazione della DIA le attività di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 6 della Legge regionale n. 30/2005:

1.1 ) *Attività di somministrazione svolta presso il domicilio del consumatore*

a) somministrazione al domicilio del consumatore

Per somministrazione al domicilio del consumatore si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate.

b) domicilio del consumatore

Per domicilio del consumatore si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili.

e) I locali non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale e alle norme igienico sanitarie.

d) È comunque vietata l'attività di cottura e di preparazione cibi all'interno del locale mediante l'uso delle cucine ivi installate, fatta eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente autorizzate.

e) Fatto salvo quanto stabilito ai punti precedenti i comuni hanno la facoltà di regolamentare l'attività di catering all'interno del loro territorio comunale nel rispetto della legge 30/05 e dei presenti indirizzi.

1.2) *Esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni di mezzi di trasporto, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime.*

1.3) *Musei, teatri, sala di concerto, cinema e simili.*

1.4) *Mense e spacci aziendali, enti, ospedali, case di cura e di riposo e scuole.*

Nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, nonché al presente punto 1.4, l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente.

1.5) *Esercizi polifunzionali di cui all'art. 10 della L. R. 26/99.*

1.6) *Esercizi situati all'interno dei centri commerciali.*

1.7) *Esercizi in cui la somministrazione alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago.*

La superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad una attività di intrattenimento e svago, non deve superare il 25% dell'intera superficie del locale esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Sono fatti salve le autorizzazioni e o Dia di cui alia legge 287/91

1.8) *Esercizi posti nell'ambito degli impianti distribuzione carburanti, di cui all'art.4 , comma 2 della L.R. 15/02.*

L'attività di somministrazione alimenti e bevande è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività di distribuzione carburanti e quindi deve essere collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione.

1.9) *negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini*

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai precedenti punti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, nonché al presente punto 1.9, rispetta i tempi di apertura e chiusura degli stessi.

2. La somministrazione è effettuata nei confronti di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi.
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è trasferibile se non con l'intera attività principale.
4. L'attività di somministrazione al pubblico può essere iniziata immediatamente dopo l'avvenuta presentazione al Comune della denuncia di inizio attività o dalla data di apertura dell'esercizio indicata nella D.I.A. solo a condizione che il soggetto abbia già ottenuto l'autorizzazione sanitaria o presentato la D.I.A. Sanitaria per l'attività e per i locali ove sarà svolta l'attività stessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 e della D.G.R.M. n. 339 del 27/3/2006.
5. Qualora la denuncia di inizio attività non sia regolare o completa, entro dieci giorni dalla data di presentazione, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al soggetto che ha inoltrato la stessa, indicando i motivi di irregolarità o incompletezza.
6. L'esercizio dell'attività di somministrazione rimane sospeso fino alla regolarizzazione della denuncia.
7. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della D.I.A. regolare e completa in ogni sua parte, il Settore Attività Produttive provvederà alla verifica dei presupposti e requisiti di legge richiesti disponendo, eventualmente, il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

**ART. 7**  
**OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' DI**  
**SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura sono subordinati all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 8 della legge regionale n. 30/2005 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. L'attivazione e l'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534.
3. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione in cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.
4. Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche alla compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del nuovo



rappresentante legale. Inoltre il nuovo rappresentante legale deve anche allegare la dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali. Nel caso lo stesso sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all'attività.

5. Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro trenta giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.
  - a. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al punto precedente.
  - b. Nella comunicazione il subentrante deve indicare :
    1. gli estremi dell'autorizzazione
    2. titolo giuridico che dà luogo al subingresso
    3. il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge regionale 30/05
    4. il possesso dell'autorizzazione sanitaria o Dia oppure, in attesa del decorso dei termini di 45 giorni previsti dalla normativa vigente, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti igienico sanitari.
  - c. Il subentrante consegna al comune l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la reintestazione.
  - d. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il comune procede alla reintestazione dell'autorizzazione.
  - e. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 della legge 30/05, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per 1 anno dalla apertura della successione.
  - f. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti surrichiamati, gli eredi decadono dai diritti di esercitare l'attività.
  - g. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendano proseguire l'attività del de cuius devono comunicare al comune la sospensione dell'attività, la stessa non può essere superiore a quanto previsto all'articolo 11 lettera e della legge regionale 30/05.
  - h. In caso di decesso del legale rappresentante di società, ai soci superstiti, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti.
6. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati, può affidare la gestione di uno o più di essi ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. 30/05. Il titolare ne dà comunicazione al Comune entro 30 giorni allegando copia del contratto di gestione e dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore, nel rispetto delle norme vigenti sul lavoro, fiscali, igienico-sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità, può iniziare l'attività il giorno dopo la comunicazione al Comune.
7. L'ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla semplice comunicazione da inviare al Comune. L'attività di

somministrazione è esercitata nella parte ampliata decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

## **ART. 8**

### **SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
  - a. quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno. La proroga potrà essere concessa solo se l'interessato dimostrerà la disponibilità di locali con destinazione d'uso compatibile con l'insediamento di un pubblico esercizio.
  - b. quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 8 della L.R. 30/05;
  - c. quando il titolare o gestore non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni imposte ;
  - d. al verificarsi di una nuova inosservanza dell'orario dopo la comminazione di tre provvedimenti di sospensione nell'arco dell'anno solare.
2. L'autorizzazione può essere sospesa in caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, edilizia, di sicurezza, inquinamento acustico nonché sorvegliabilità dei locali, per una durata non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.  
E' altresì sospesa, per un massimo di tre periodi non superiori ciascuno a dieci giorni, nel caso di inosservanza dell'orario prescelto ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/05.
3. L'autorizzazione può essere revocata nei seguenti casi:
  - a. quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
  - b. per motivi di pubblico interesse;
4. I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e di bevande devono essere preceduti dall'invio al titolare della stessa di formale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **ART. 9**

### **AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ED AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

#### **Attività stagionali**

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto ad autorizzazione amministrativa secondo le modalità stabilite dalla legge regionale e dal presente regolamento.
2. Per attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si considera quella svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori ad un mese e non superiori a sette mesi nell'arco di ciascun anno solare.

3. Nei provvedimenti autorizzativi per attività svolte in forma stagionale il Comune può prevedere l'apertura o la chiusura obbligatoria delle stesse in determinati periodi dell'anno solare.
4. Le autorizzazioni stagionali potranno essere rilasciate, in adeguati locali e/o strutture rispondenti alle vigenti norme igienico-sanitarie, all'interno di parchi e giardini.

### **Attività temporanee**

5. L'attività di somministrazione in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentita previa acquisizione di autorizzazione temporanea alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie (DIA Sanitaria da presentarsi nei termini previsti dal D.P.G.R. N. 339 del 27-03-2006).
6. Tale attività temporanea può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o i luoghi cui si riferisce.
7. I soggetti che svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti al possesso dei requisiti morali e professionali.
8. Nel caso di manifestazioni in ambito religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti professionali.
9. Le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande temporanee non possono avere una durata superiore a giorni trenta consecutivi e, al medesimo organizzatore, non può essere rilasciata un'ulteriore autorizzazione temporanea nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime strutture prima di giorni novanta dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

### **ART. 10 DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uso attrezzati è soggetta al rilascio di autorizzazione per gli esercizi di somministrazione .
2. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la presentazione di apposita comunicazione al Comune competente per territorio.
3. E' vietato somministrare mediante distributori automatici bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

**ART. 11**  
**VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività di somministrazione di a-limenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e/o alle aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge.
2. Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività di somministrazione hanno validità permanente, anche se per le attività stagionali la validità è limitata al periodo indicato sul titolo autorizzatorio.
3. Costituiscono eccezione a quanto previsto dal comma 2° le autorizzazioni temporanee la cui validità è circoscritta alla manifestazione o evento cui sono collegate.

**ART. 12**  
**PICCOLI INTRATTENIMENTI**

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, il rilascio di autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.
2. Le suddette autorizzazioni abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o aumento nei costi delle consumazioni.
3. Sono da intendersi inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:
  - a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari;
  - b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
4. Gli spettacoli ed i trattenimenti di cui ai commi precedenti devono comunque avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

**ART. 13**  
**ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE**

1. Oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione consente:

- a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
  - b) limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a 100 persone, di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che:
    1. il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione,
    2. non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; *i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale,*
    3. non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso,
    4. non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al
    5. listino prezzi ordinariamente applicato.
2. La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza imporre il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. al pari dei "piccoli trattenimenti", L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e con l'allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.
  3. Per l'esercizio di piccoli trattenimenti rivolti ad oltre 100 persone l'esercente, in applicazione dell'art. 19 della legge 241/90, deve presentare una dichiarazione d'inizio attività di piccolo trattenimento ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. Per l'esercizio degli altri trattenimenti e spettacoli occorre la preventiva autorizzazione di cui agli art. 68 e 80 del T.U.L.P.S.
  4. In caso di organizzazione di piccoli trattenimenti devono essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi. In particolare:
 

Per quanto riguarda l'inquinamento acustico disciplinato dalla legge 26/10/1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215, occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a dichiarazione d'inizio attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo. In tale DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

E' fatta salva la possibilità dell'Autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.
  5. Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti:
    - a) Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di:

1. certificato di idoneità statica,
2. certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato.

E consentita, inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di tecnico abilitato.

- b) Per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.
6. Il Comune può, anche in occasione di piccoli trattenimenti musicali, definire le modalità di svolgimento e porre limiti su:
- a) orari di svolgimento
  - b) sulle modalità di pubblicizzazione
  - c) sul tipo e sulla natura acustica e/o elettronica degli strumenti musicali utilizzati.

#### **ART. 14 ESCLUSIONI**

La regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non si applica:

- alle strutture ricettive di cui alla L.R. 11 luglio 2006, n. 9 limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti, ai partecipanti a manifestazioni, convegni organizzati nelle strutture stesse.
- Alle attività di agriturismo di cui alla L.R. 3 aprile 2002, n. 3, e regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 3, limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

#### **ART. 15 ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo e delle fasce orarie stabilite dal Comune con appositi provvedimenti sindacali.
2. Gli orari si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande .
3. Gli esercenti sono tenuti a rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante appositi cartelli leggibili dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione.
4. Gli esercenti devono comunicare al Comune di Mondavio l'orario prescelto secondo quanto stabilito dall'apposito provvedimento.

**ART. 16**  
**CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI**  
**SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a quindici giorni consecutivi, anche al Comune di Mondavio
2. Il Comune di Mondavio, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le associazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello comunale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
3. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile all'esterno dell'esercizio.
4. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere chiaramente indicate nel cartello di esposizione degli orari.

**Art. 17**  
**CIRCOLI - ASSOCIAZIONI**

1. Le associazioni ed i circoli privati, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, di cui all'art. 2 del D.P.R. 4/4/2001 n. 235 con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111 co. 4 quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali.
2. Il presidente del circolo o dell'associazione privata e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11,12, 92 e 131 del medesimo testo unico.
3. Le associazioni ed i circoli debbono inoltrare apposita denuncia di inizio attività, nei termini previsti al successivo punto 4 al fine di poter svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci. La programmazione comunale può incentivare, orientare o limitare lo sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i circoli privati, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate. In assenza di specifica programmazione, la somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati è soggetta ad autorizzazione con gli stessi limiti previsti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande in negozi aperti al pubblico.
4. Le associazioni ed i circoli di cui al punto 1 presentano al Comune una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 corredata dalla planimetria dei locali, autorizzazione sanitaria o Dia settore alimentare ai fini della registrazione.

5. Qualora l'attività di cui al punto 1 sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime d'impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali.
6. Il gestore presenta al Comune una denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 con le modalità descritte al precedente punto 4 allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.
7. Le associazioni ed i circoli privati non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, di cui all'art. 3 del D.P.R. 4/4/2001 n. 235 con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111 comma. 4 quinquies del T.U.I.R. che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali. Il presidente del circolo e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del medesimo testo unico.
8. Qualora l'attività di cui al punto 7 sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che esercita l'attività in regime d'impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore presenta al comune la domanda di rilascio dell'autorizzazione con le modalità descritte al precedente punto 7 allegando anche dichiarazione del presidente del circolo di affidamento della gestione dell'attività di somministrazione.
9. Le associazioni ed i circoli privati aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, di cui agli artt. 2 o 3 del D.P.R. 4/4/2001 n. 235 con atto costitutivo o statuto non conforme a quanto previsto dall'art. 111 co. 4 quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, necessitano del possesso dei requisiti morali e professionali.
10. E' fatto salvo il Dpr 235/01 i cui riferimenti legislativi alla legge 287/91 sono da intendersi come sostituiti con quelli alla legge regionale 30/05

## **ART. 18 INQUINAMENTO ACUSTICO**

1. Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico (legge 26/10/1995 n. 447 e D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215), le imprese che svolgono esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di sorgenti sonore significative devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso.
2. Negli altri casi, cioè in presenza di sorgenti sonore significative e nel caso di svolgimento di piccoli trattenimenti, occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato.
3. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a dichiarazione d'inizio



attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo.

4. Nella DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.
5. Nei casi che esulano dal concetto di "piccolo trattenimento" la documentazione riguardante la previsione di impatto acustico" deve essere allegata alla domanda di autorizzazione o di dichiarazione inizio attività da presentare, rispettivamente, ai sensi degli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S..

## **ART. 19 REQUISITI MORALI**

1. Si applica l'art. 5 commi 2,3,4 del dtgs 114/98

## **ART. 20 REQUISITI PROFESSIONALI E PREPOSTO**

1. I corsi professionali svolti ai sensi della normativa previgente alla disciplina regionale sono validi per il riconoscimento del requisito professionale di cui alla l.r. 30/05.
2. L'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA previsto dalla legge 287/91 è valido al fine del riconoscimento dei requisiti professionali. Dette commissioni cessano la loro attività con la costituzione della commissione costituita dalla Giunta regionale di cui alla lettera e) art. 8 della l.r. 30/05.
3. L'interpretazione autentica della lettera e) dell' articolo 8 della l.r. 30/05 è la seguente: "essere stato iscritto nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge, al REC".
4. I requisiti professionali individuati dall'art. 8 della citata legge regionale devono essere posseduti dal titolare della ditta individuale o in caso di società , associazione ed organismi collettivi dal legale rappresentante o dal preposto all'esercizio.
5. La figura del preposto è da intendere quale delegato all'attività al fine dell'accertamento del requisito professionale. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere preposto all'esercizio dell'attività per più società, associazioni, organismi collettivi. Entro un anno dall'approvazione dei presenti indirizzi le aziende provvedono alla relativa regolarizzazione dandone comunicazione al comune sede dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

## **ART. 21 ATTIVITA' ESTERNE**

1. L'attività di somministrazione in aree esterne e/o adiacenti al pubblico esercizio, pubbliche o private, soggette a pubblico passaggio ed autorizzate a tale fine con strutture precarie, può essere

esercitata previo accertamento dei requisiti sanitari e del parere favorevole della Polizia Municipale in ordine alla viabilità.

2. La somministrazione effettuata con strutture temporanee su aree pubbliche è inoltre soggetta ad autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

3. Qualora l'attività esterna interessi aree ricadenti all'interno della Zona A (centro storico), l'arredo utilizzato dovrà essere approvato dalla Giunta Municipale sentita la Commissione Comunale per l'arredo urbano.

## **ART. 22 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa l'attività trasmette al Comune, sede dell'esercizio, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta con allegata l'autorizzazione alla somministrazione in possesso (o DIA).

## **ART. 23 PUBBLICITA' DEI PREZZI**

1. Ad eccezione dei prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, per i prodotti destinati alla vendita per asporto esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico, gli esercenti devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84.
2. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
  - a. per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
  - b. per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a); per le sole attività di ristorazione, gli esercenti sono tenuti all'esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
3. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.
4. Le modalità prescelte devono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

## **ART. 24 SANZIONI**

1. Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 15 della L.R. 30/2005.
2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione senza la prescritta autorizzazione (o DIA) o quando questa sia revocata o decaduta o sospesa o in mancanza dei requisiti professionali e morali è soggetto all'applicazione dell'art. 17 bis comma 1 del TULPS "sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 3.098,00 (pagabile in misura ridotta € 1.032,00).
3. Per tutte le violazioni diverse dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 30/2005 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a €1.032,00 (pagamento in misura ridotta € 308,00).
4. Per le violazioni dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17quater:del TULPS.
5. Le sanzioni sono irrogate dal comune ed i relativi proventi sono devoluti allo stesso.